



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007035 P-4.22.1

del 22/07/2014



9784967

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione

Ministero degli Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. COM(2014) 382**

Si trasmettono gli elementi di valutazione in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto, elaborati del Ministero dell'Interno nelle more della predisposizione della relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 234/2012 ed in vista dell'esame dell'atto comunitario da parte della I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2014-002308/Uff. IX

Roma, 22 luglio 2014

**URGENTISSIMO**

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEE

- Ufficio Coordinamento Politiche Europee -  
Segreteria CIAE

R O M A

OGGETTO: - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.  
Codice del Consiglio: 11864/14  
Codice della proposta: COM (2014) 382  
Codice interistituzionale: 2014/0202 (COD)  
Riferimento DPE(2014): OI 67

Con riferimento alla richiesta relativa l'oggetto, n. DPE 6988 P-4.22, pervenuta in data odierna, e nelle more della predisposizione della relativa relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 234/2012, in vista dell'esame dell'atto comunitario, da parte della I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, in programma per mercoledì p.v., si rassegnano gli elementi di valutazione di questo Ministero.

La proposta della Commissione, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home Department), intende chiarire quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE.

La proposta è intesa a garantire che, nella procedura Dublin, l'interesse superiore del minore prevalga sempre, evitando che il minore sia inutilmente trasferito da uno Stato membro all'altro e promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati.

In linea di principio, la domanda di protezione internazionale del minore che si trovi nella situazione sopra descritta, dovrà essere esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato domanda e in cui lo stesso si trova. Il richiedente rimarrà nel territorio di detto Stato membro durante la procedura di esame della domanda, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La proposta, che modifica il Regolamento Dublino, contempla i due casi di seguito descritti:

- il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, tra cui una nello Stato membro in cui si trova. In questo caso, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Questo concetto è stato introdotto per consentire di derogare alla norma quando, dalle circostanze del caso, emerge che il superiore interesse del minore può essere pregiudicato se questi rimane nello Stato membro in cui si trova;
- il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda. In questo caso, tale Stato membro deve offrirgli l'effettiva possibilità di presentare domanda nel suo territorio. Se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato, che sarà competente per l'esame della domanda. Se, invece, decide di non presentare domanda nello Stato membro in cui si trova, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda di protezione internazionale. Questa disposizione, volta a garantire certezza nella determinazione dello Stato membro competente, contiene ancora una volta il riferimento al superiore interesse del minore, prevedendo, al successivo paragrafo 4- *quater*, che i due Stati membri interessati (quello in cui il minore si trova e quello al quale è stato richiesto di riprendere in carico il minore non accompagnato) cooperino al fine di valutare il superiore interesse del minore e di evitare conflitti di interesse.

Non si hanno rilievi da sollevare, atteso che la proposta di Regolamento, oltre a costituire un necessario adeguamento alla giurisprudenza europea, rappresenta un fondamentale passo avanti per una definizione più veloce delle istanze di asilo presentate dai minori stranieri non accompagnati, quando non può farsi ricorso al criterio principale del ricongiungimento familiare di cui al paragrafo 1, del citato articolo 8, con evidenti riflessi positivi in termini di rafforzamento del sistema generale di tutela del minore.

La suddetta proposta è diretta, inoltre, a tener conto, nelle ipotesi citate, anche della volontà espressa dall'interessato.

Nulla da segnalare relativamente al rispetto del principio di sussidiarietà, in considerazione che con la proposta si modifica parzialmente l'articolo 8 del Regolamento (UE) N. 604/2013, citato in oggetto, già in vigore.

IL PREFETTO  
VICEDIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Sergio Ferraiolo)